



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 154 del 14/09/2026**

Oggetto: Rif. contratto ad accordo quadro avente ad oggetto i lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali al S.I.I. nei comuni dell'ambito provinciale gestiti da AMAP S.p.A. -Lotto 2 Ovest Accordo Quadro 2024/2025 - CIG: B110995C39” – atto di diffida del 25/06/2026 della Vitalegas S.r.l. – deliberazione dell'A.U. n.146 del 14/08/2026 – approvazione schema di accordo transattivo ed adempimenti consequenziali.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con C.I. n. 001-4797-INT/2026 del 07/09/2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

L'AMAP S.p.A., previo espletamento di apposita procedura negoziata indetta giusta deliberazione dell'Amministratore Unico n.65 del 29/03/2024, ha stipulato in data 11/06/2024 con la Vitalegas S.r.l. (P.IVA 01026630887) un contratto ad accordo quadro avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali al S.I.I. nei comuni dell'ambito provinciale gestiti da AMAP S.p.A. -Lotto 2 Ovest Accordo Quadro 2024/2025 - CIG: B110995C39”, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, al netto del ribasso d'asta offerto dall'o.e..

Con lettera di diffida e costituzione in mora del 25/06/2026, assunta al prot. societario n. 001-56973-PEC/2026 del 25/06/2026, la Vitalegas S.r.l., dopo aver premesso (i) che il D.L. aveva emesso in totale n. 5 ordinativi di lavoro a cui l'appaltatrice ha dato seguito effettuando regolarmente gli interventi ordinati, (ii) che in data 01/07/2025 era stata disposta dal D.L. e dal R.U.P. la sospensione dei lavori relativi all'ordinativo di lavoro n. 1, e (iii) che in data 02/04/2026 era stato sottoscritto dal D.L. e dal R.U.P. il S.A.L. n.VII inerente alle ulteriori lavorazioni regolarmente eseguite, ha invitato e diffidato la S.A. ad emettere il certificato di pagamento relativo ai lavori contabilizzati con il S.A.L. n. VII, e, conseguentemente, a provvedere al pagamento degli importi dovuti, maggiorati degli interessi di mora decorrenti dalla data entro la quale la S.A. avrebbe dovuto emettere i relativi atti contabili, secondo quanto previsto dal C.S.A. e dalla normativa di settore, con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori, protrattasi per quasi un anno. Con comunicazione interna n. 001-3857-INT del 06/07/2026 l'Ufficio Legale, dopo aver evidenziato, tra l'altro, che “il prolungato mancato pagamento dei crediti relativi alle suddette lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice secondo gli ordinativi impartiti potrebbe esporre la Società ad un'azione giudiziale per il pagamento dei corrispettivi maturati, oltre interessi di mora e spese di lite, oltre che per la risoluzione del contratto, con aggravio di

ulteriori costi a titolo di risarcimento danni.”, ha affermato che “Nel merito, le richieste formulate nella diffida e costituzione in mora - volte ad ottenere (i) l’emissione del certificato di pagamento e la liquidazione degli importi del S.A.L. n. VII; (ii) la corresponsione degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002; (iii) l’emissione del certificato di esecuzione dei lavori; (iv) l’eventuale risarcimento del danno conseguente alla prolungata sospensione dei lavori (oltre i 6 mesi) - appaiono fondate perché ascrivibili ad inadempienze e/o ritardi imputabili alla S.A.”, concludendo, quindi, che “Si suggerisce, pertanto, di formulare alla controparte una proposta transattiva, al fine di evitare un contenzioso che vedrebbe inevitabilmente soccombente la ns. Società.”.

In data 23/07/2026 si è tenuta una riunione presso la sede della Società nel corso della quale l’Amministratore Unico, sulla scorta del predetto parere reso dall’Ufficio Legale, ha comunicato all’appaltatore la volontà della S.A. di emettere, previa adozione di apposito atto deliberativo, entro il mese di agosto, il certificato di pagamento dei lavori di cui al VII S.A.L., provvedendo, conseguentemente, al pagamento degli importi dovuti entro il termine contrattualmente previsto di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, disponendo, altresì, a cura del D.L. e del R.U.P. in f.e., la ripresa dei lavori sospesi da far data dall’01/07/2025, impiegati i materiali a piè d’opera in giacenza in cantiere e nei magazzini dell’impresa, ed emessi, al termine dei lavori, gli atti amministrativi e contabili nonché i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti dall’impresa.

Quanto agli interessi di moratori, alle spese legali ed al risarcimento dei danni richiesti dall’impresa appaltatrice per il periodo di prolungata sospensione dei lavori, le parti hanno concordato sull’opportunità di stabilire un importo forfettario che la S.A. si è dichiarata disponibile a riconoscere all’impresa appaltatrice.

Della predetta riunione è stato redatto verbale, sottoscritto digitalmente, assunto al prot. n. 001-12628-GEN/2026 del 04/08/2026.

Di seguito a ciò, il Servizio TECN, con comunicazione interna n.001-4432-INT/2026 del 07/08/2026, al fine di dare seguito alle intese raggiunte dalle parti, ha trasmesso ai competenti Servizi societari apposita proposta di deliberazione per l’adozione degli adempimenti consequenziali.

Con deliberazione n. 146 del 14/08/2026 l’Amministratore Unico ha deliberato di prendere atto dell’intervenuta modifica dell’accordo quadro dell’11/06/2024, ex artt. 120 e 141 c. 4 lett. c) del Codice dei contratti, autorizzando gli organi della S.A. (i) ad emettere, entro il mese di agosto, il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n. VII, provvedendo al pagamento dell’importo dovuto in favore dell’appaltatrice entro i termini contrattuali, (ii) a riprendere formalmente l’esecuzione dei lavori sospesi l’01/07/2025 e (iii) ad emettere, al termine dei lavori, gli atti amministrativi e contabili finali, nonché i relativi C.E.L.

Con nota prot. 001-13516-GEN/2026 del 20/08/2026 è stata disposta dalla S.A. l’immediata ripresa dei lavori di cui all’ordinativo di lavoro n. 1.

In data 28/08/2026 è stato eseguito il pagamento, in favore dell’appaltatrice, della somma complessiva di € 775.602,49, relativa ai lavori contabilizzati con il S.A.L. n. VII.

In data 01/09/2026 si è tenuta presso la sede della Società una nuova riunione nel corso della quale l'appaltatrice si è dichiarata disponibile ad accettare in via transattiva, a fronte degli interessi di mora maturati, decorrenti dalla data del 21/09/2025 alla data del 28/08/2026, pari ad € 73.860,73, delle spese legali per il recupero del proprio credito, quantificate in complessivi € 2.188,68, e dei danni pretesi per la prolungata dalla sospensione dei lavori, la somma onnicomprensiva e forfettaria di € 40.000,00, proposta dall'AMAP S.p.A., a saldo e stralcio nonché a tacitazione di ogni sua ulteriore pretesa, direttamente o indirettamente connessa, collegata, conseguente o presupposta alle ragioni della controversia insorta. Di seguito a ciò, al fine di risolvere bonariamente la controversia insorta, è stato predisposto il seguente schema di accordo transattivo:

<<ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

l'AMAP S.p.A. (C.F. e P.IVA n. 04797200823), con sede legale in Palermo, Via Volturmo n.2, in persona dell'Ing. Giovanni Sciortino (C.F. SCRGNN57L18G273A), nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, giusta poteri come da statuto societario (in seguito anche la "Stazione Appaltante")

- da una parte –

E

la Vitalegas S.r.l. (C.F. e P.IVA 01026630887), con sede legale in Milano, Via S. Gregorio n.55, in persona del Sig. Saverio Vitale (C.F. VTLSVR58P21A991E), nella qualità di legale rappresentante pro tempore ((in seguito anche la "Impresa appaltatrice")

- dall'altra parte -

in seguito, singolarmente la Parte e congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

- l'AMAP S.p.A., previo espletamento di apposita procedura negoziata indetta giusta deliberazione dell'Amministratore Unico n.65 del 29/03/2024, ha stipulato in data 11/06/2024 con la Vitalegas S.r.l. un contratto ad accordo quadro avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali al S.I.I. nei comuni dell'ambito provinciale gestiti da AMAP S.p.A. -Lotto 2 Ovest Accordo Quadro 2024/2025 - CIG: B110995C39", per un importo complessivo di € 1.500.000,00, al netto del ribasso d'asta offerto dall'o.e.;
- con lettera di diffida e costituzione in mora del 25/06/2026, assunta al prot. societario n. 001-56973-PEC/2026 del 25/06/2026, la Vitalegas S.r.l., dopo aver premesso (i) che il D.L. aveva emesso in totale n. 5 ordinativi di lavoro a cui l'appaltatrice ha dato seguito

effettuando regolarmente gli interventi ordinati, (ii) che in data 01/07/2025 era stata disposta dal D.L. e dal R.U.P. la sospensione dei lavori relativi all'ordinativo di lavoro n. 1, e (iii) che in data 02/04/2026 era stato sottoscritto dal D.L. e dal R.U.P. il S.A.L. n.VII inerente alle ulteriori lavorazioni regolarmente eseguite, ha invitato e diffidato la Stazione Appaltante (S.A.) ad emettere il certificato di pagamento relativo ai lavori contabilizzati con il S.A.L. n. VII, e, conseguentemente, a provvedere al pagamento degli importi dovuti, maggiorati degli interessi di mora decorrenti dalla data entro la quale la S.A. avrebbe dovuto emettere i relativi atti contabili, secondo quanto previsto dal C.S.A. e dalla normativa di settore, con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori, protrattasi per quasi un anno;

- in data 23/07/2026 si è tenuta una riunione presso la sede dell'AMAP S.p.A. nel corso della quale l'Amministratore Unico ha comunicato all'Impresa appaltatrice la volontà della S.A. di emettere, previa adozione di apposito atto deliberativo, entro il mese di agosto, il certificato di pagamento dei lavori di cui al S.A.L. n. VII, provvedendo, conseguentemente, al pagamento degli importi dovuti entro il termine contrattualmente previsto di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, disponendo, altresì, a cura del D.L. e del R.U.P. in f.e., la ripresa dei lavori sospesi da far data dall'01/07/2025, impiegati i materiali a piè d'opera in giacenza in cantiere e nei magazzini dell'impresa, ed emessi, al termine dei lavori, gli atti amministrativi e contabili nonché i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa;
- quanto agli interessi di moratori, alle spese legali ed al risarcimento dei danni richiesti dall'Impresa appaltatrice per il periodo di prolungata sospensione dei lavori, le Parti hanno concordato sull'opportunità di stabilire un importo forfettario che la S.A. si è dichiarata disponibile a riconoscere all'Impresa appaltatrice;
- della predetta riunione è stato redatto verbale, sottoscritto digitalmente il 31/07/2026;
- con deliberazione n. 146 del 14/08/2026 l'Amministratore Unico ha deliberato di prendere atto dell'intervenuta modifica dell'accordo quadro dell'11/06/2024, ex artt. 120 e 141 c. 4 lett. c) del "Codice dei contratti", autorizzando gli organi della S.A. (i) ad emettere, entro il mese di agosto, il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n. VII, provvedendo al pagamento dell'importo dovuto in favore dell'Impresa appaltatrice entro i termini contrattuali, (ii) a riprendere formalmente l'esecuzione dei lavori sospesi l'01/07/2025 e (iii) ad emettere, al termine dei lavori, gli atti amministrativi e contabili finali, nonché i relativi C.E.L.;

- con nota prot. 001-13516-GEN/2026 del 20/08/2026 è stata disposta dalla S.A. l'immediata ripresa dei lavori di cui all'ordinativo di lavoro n. 1;
- in data 28/08/2026 è stato eseguito il pagamento, in favore dell'Impresa appaltatrice, della somma complessiva di € 775.602,49, relativa ai lavori contabilizzati con il S.A.L. n. VII;
- in data 01/09/2026 si è tenuta presso la sede dell'AMAP S.p.A. una nuova riunione nel corso della quale l'Impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile ad accettare in via transattiva, a fronte degli interessi di mora maturati decorrenti dal 21/09/2025 al 28/08/2026, pari ad € 73.860,73, delle spese legali per il recupero del proprio credito, quantificate in complessivi € 2.188,68, e dei danni pretesi per la prolungata dalla sospensione dei lavori, la somma onnicomprensiva e forfettaria di € 40.000,00, proposta dall'AMAP S.p.A., a saldo e stralcio nonché a tacitazione di ogni sua ulteriore pretesa, direttamente o indirettamente connessa, collegata, conseguente o presupposta alle ragioni della controversia insorta;
- con deliberazione n. del .../09/2026 l'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. ha approvato lo schema di accordo transattivo dando mandato ai competenti Servizi societari di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) L'AMAP S.p.A. si obbliga a corrispondere alla Vitalegas S.r.l., che accetta, la somma onnicomprensiva e forfettaria di **€ 40.000,00** (euro quarantamila/00), a fronte degli interessi di mora maturati dall'Impresa appaltatrice, decorrenti dal 21/09/2025 al 28/08/2026, pari ad € 73.860,73, delle spese legali per il recupero del proprio credito, quantificate in complessivi € 2.188,68, e dei danni pretesi per la prolungata dalla sospensione dei lavori, a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni sua ulteriore pretesa, direttamente o indirettamente connessa, collegata, conseguente o presupposta alle ragioni della controversia insorta.

Art. 3) Il pagamento della predetta somma di **€ 40.000,00** sarà effettuato dall'AMAP S.p.A. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Vitalegas S.r.l." avente codice IBAN n. IT93L0200843490000104699874, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente accordo, da considerarsi quale termine essenziale.

Art. 4) Con la sottoscrizione del presente atto, ossia con l'integrale adempimento dell'obbligazione di cui ai precedenti artt. 2) e 3), le Parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, causa o ragione connessa, derivante dalla controversia oggetto della presente transazione.

Art. 5) Le Parti dichiarano espressamente e convengono che il presente accordo non ha natura novativa.

Art. 6) In caso di inadempimento da parte dell'AMAP S.p.A. all'obbligazione di cui agli artt. 2) e 3), la presente transazione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 c.c., con reviviscenza integrale delle originarie pretese dell'Impresa appaltatrice.

Art 7) Qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo

Art. 8) Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, propri ed altrui, di cui vengano in possesso in esecuzione del presente accordo, esclusivamente per finalità connesse all'accordo stesso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

AMAP S.p.A.
l'Amministratore Unico
Ing. Giovanni Sciortino

Vitalegas S.r.l.
il legale rappresentante
Sig. Saverio Vitale

L'Avv. Marco Pivetti, per l'AMAP S.p.A., e l'Avv. Benedetta Caruso, per la Vitalegas S.r.l., sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della L. 247/2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense").

Avv. Marco Pivetti

Avv. Benedetta Caruso

>>.

Per le argomentazioni rassegnate nella parte motiva del presente atto, si propone l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione del superiore accordo transattivo, dando mandato al Servizio AMFI di provvedere, in seguito al perfezionamento dello stesso, al pagamento della somma pattuita nel rispetto del termine ivi stabilito.

per l'Ufficio Legale
F.to Avv. Marco Pivetti

Il costo complessivo relativo al succitato accordo transattivo, pari ad € 40.000,00, da corrispondere in favore della Vitalegas S.r.l., graverà sul Conto Economico dell'esercizio 2026 alla voce "Oneri Finanziari".

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Stefania Orlando

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 14.09.2026 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

approvare il superiore sottoscrivendo accordo transattivo;
dare mandato al Servizio AMFI di provvedere al pagamento in favore della Vitalegas S.r.l. della somma di € 40.000,00 tempestivamente e comunque entro il termine stabilito contrattualmente.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

14.09.2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino